



CITTÀ DI GRUGLIASCO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Indice

ART. 1- DEFINIZIONE ED OBIETTIVI.....	3
ART. 2 - GESTIONE.....	3
ART. 3 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE.....	3
ART. 4 - ASSEGNAZIONE A DISOCCUPATI E INIZIATIVE DI UTILITA' SOCIALE.....	5
ART. 5 - RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE.....	6
ART. 6 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE E RINNOVO.....	7
ART. 7 - REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI.....	7
ART. 8 - CANONE DI CONCESSIONE E DEPOSITO CAUZIONALE.....	8
ART. 9 - COMMISSIONE COMUNALE DI GESTIONE.....	8
ART. 10 - COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI GESTIONE.....	9
ART. 11 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI GESTIONE.....	9
ART. 12 – COMITATO DIRETTIVO	10
ART. 13 – SPORTELLI ORTI URBANI.....	11
ART. 14 – ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	11
ART. 15 – OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI ASSEGNATARI.....	11
ART. 16 - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOTTI.....	14
ART. 17 - UTILIZZO DI PARTI COMUNI E LOCALI.....	15
ART. 18 - CAUSE DI CESSAZIONE DELLA ASSEGNAZIONE.....	15
ART. 19 - ONERI DI IRRIGAZIONE E CORRENTE ELETTRICA.....	17
ART. 20 – PRESCRIZIONI TECNICHE	17
ART. 21 - CONTROLLI ED AUTORIZZAZIONI.....	17
ART. 22 – SORVEGLIANZA E RESPONSABILITA'.....	18
ART. 23 - SANZIONI.....	18
ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE.....	19
ART. 25 – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	19

ART. 1- DEFINIZIONE ED OBIETTIVI

1. L'orto urbano è un appezzamento di terreno di proprietà comunale assegnato a titolo temporaneo, con finalità sociali, ad uso proprio dell'assegnatario e destinato alla coltivazione senza scopo di lucro.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione e di gestione delle aree ortive comunali ripartite in porzioni di dimensioni variabili in base alle caratteristiche delle varie aree. Le aree ortive presenti nel territorio comunale, riconosciute dal Comune, sono dislocate in strada del Gerbido n. 55 così come indicate nella planimetria – Allegato A.
3. L'Amministrazione Comunale con il proposito di valorizzare uno spazio agricolo contro il consumo del suolo, per la tutela dell'ambiente e favorire il miglioramento della qualità urbanistica della città, concede in uso ai cittadini lotti di terreno agricolo di varie metrature per la coltivazione agricola.
4. Il Comune riconosce il valore della coltivazione agricola come strumento d'inclusione e aggregazione sociale utile a migliorare la qualità della vita della città, anche attraverso la partecipazione a percorsi di crescita della comunità, come ad es: corsi di formazione per diffondere tecniche di coltivazione, una sana alimentazione, attività ludiche/didattiche nei confronti dei giovani che desiderano avvicinarsi a questo tipo di attività.

ART. 2 - GESTIONE

1. Il Comune provvede direttamente, o tramite l'attività di soggetti all'uopo individuati dall'Amministrazione stessa, alla gestione degli orti urbani e dei rapporti con e fra gli assegnatari dei singoli orti.
2. Il Comune o l'Ente Gestore degli Orti Urbani (Ente Gestore), potrà avvalersi di organizzazioni del terzo settore e soggetti senza scopo di lucro, individuate secondo le modalità previste dalla legge, ai quali affidare attività di controllo diretto degli orti, gestione del fabbricato e pergolato, di piccola manutenzione ordinaria e socializzazione.

ART. 3 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Il Comune o l'Ente Gestore convoca gli assegnatari che dovranno sottoscrivere ed accettare integralmente il presente Regolamento. La mancata sottoscrizione comporta la revoca immediata dell'assegnazione.
2. I requisiti necessari per l'assegnazione dell'orto urbano sono i seguenti:
 - a) essere maggiorenni;
 - b) essere residenti nella Città di Grugliasco;
 - c) essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato.E' ammessa la possibilità per l'assegnatario di farsi aiutare da un componente del proprio nucleo familiare per periodi limitati, comunque non superiori a 6 mesi. Tali

soggetti avranno l'obbligo di identificarsi presso lo Sportello Orti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti per gli assegnatari.

Casi particolari saranno valutati dall'Ufficio competente del Comune.

d) non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile pubblico o privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;

e) non essere anagraficamente convivente con altro assegnatario di orto urbano facente parte del medesimo nucleo familiare.

3. Le istanze di assegnazione saranno suddivise nelle seguenti categorie:

a) pensionati;

b) altre categorie di cittadini.

Per ogni singola categoria sarà formato un elenco e conseguente graduatoria di iscrizione.

4. L'assegnazione dei lotti sarà così distribuita: 80% alla categoria dei pensionati, 20% alle altre categorie di cittadini di cui al punto b) del precedente comma, con approssimazione per arrotondamento ai numeri interi positivi; l'arrotondamento è calcolato per eccesso nei pensionati e per difetto nella categoria altro. Si procede all'assegnazione dei lotti attingendo dalle rispettive graduatorie di iscrizione. Si procede cioè attingendo dalla lista dei pensionati sino ad assegnazione di n. 4 orti per poi attribuire il quinto orto ad un soggetto della categoria "altro", e così via fino ad esaurimento degli orti resisi disponibili.

5. Ogni graduatoria cessa di avere effetto l'11 novembre di ciascun anno.

6. In corso d'anno, gli orti che dovessero rendersi disponibili per rinuncia, decadenza o revoca dei concessionari ed eventuali nuovi lotti che dovessero essere realizzati, potranno essere assegnati utilizzando la graduatoria vigente entro il 31 luglio. Le assegnazioni effettuate durante l'anno avvengono, in coerenza con il principio di ripartizione stabilito dal comma terzo, con un criterio che favorisca i pensionati nella quota di 4 a 1.

7. Il provvedimento di assegnazione in corso d'anno è rilasciato con validità fino al 31 dicembre del quinto anno.

Qualora i lotti da assegnare fossero superiori al numero dei componenti della graduatoria di appartenenza si prosegue con l'assegnazione attingendo dall'altra graduatoria.

8. L'abbinamento "numero-lotto" e "concessionario" avviene associando il primo soggetto avente diritto al primo orto libero (identificato dal relativo numero); si procederà quindi all'assegnazione in ordine crescente di numero.

E' possibile, previa richiesta scritta e conseguente autorizzazione, accordarsi per il cambio orto con altro affidatario. In tale ipotesi la durata dell'assegnazione rimane quella stabilita nel proprio provvedimento di assegnazione, nei modi di cui al presente articolo.

9. Accertato il possesso dei requisiti minimi necessari, le graduatorie degli aventi diritto alla assegnazione saranno formulate sulla base dei seguenti criteri di

attribuzione dei punteggi:

- punto 1 per ogni anno di residenza del richiedente a Grugliasco (oppure nell'ipotesi di periodi inferiori all'anno – per periodi oltre 180 giorni naturali e consecutivi), al momento dell'assegnazione, fino ad un massimo di 30 punti;
- punto 1 per ogni anno di età del richiedente, fino ad un massimo di 70 punti;
- punti 2 per ogni anno di iscrizione alla lista.
- ulteriori 40 punti sono attribuiti in base all'ISEE utilizzando la seguente formula:

$40 - (ISEE/1.000)$; chi non presenti l'ISEE o chi presentasse un ISEE superiore a € 40.000 verrà considerato con ISEE uguale a € 40.000, quindi avrà zero punti reddito.

A parità di punteggio l'assegnazione avverrà dando la precedenza al richiedente con età anagrafica più alta.

Il provvedimento di assegnazione è reso noto agli interessati tramite comunicazione scritta, a mezzo di email o altre modalità indicate nel modulo di richiesta.

10. Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione di assegnazione senza la presentazione di una risposta scritta si provvederà alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria.
11. Le domande saranno trattate con le modalità previste dai commi precedenti del presente articolo con la formazione di due distinte graduatorie (per la categoria pensionati e la categoria "altre categorie di cittadini");
12. Nel caso in cui tutte le graduatorie siano esaurite e vi siano orti incolti, i lotti potranno essere assegnati, durante l'anno agricolo, con l'indizione di un nuovo avviso entro il mese di maggio. Oltre a tale termine si dovrà attendere la pubblicazione del nuovo avviso previsto dal Regolamento.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE A DISOCCUPATI E INIZIATIVE DI UTILITA' SOCIALE

1. Al fine di fornire un supporto alle famiglie in difficoltà, l'Amministrazione Comunale, previo pubblicazione di un avviso di interesse, intende destinare un massimo di 5 appezzamenti, a cittadini residenti a Grugliasco in possesso dei seguenti requisiti:
 - residenza nella Città di Grugliasco;
 - ISEE non superiore a 13.000 Euro per nucleo familiare;
 - non percepire reddito da ammortizzatori sociali, fatta eccezione per quello derivante da Naspi;
 - non essere iscritti all'altra graduatoria per assegnazione di orto urbano.Per la formazione della graduatoria si terranno in considerazione:
 - gradualità del reddito;
 - a parità di reddito numero componenti nucleo familiare.
2. L'orto viene assegnato per un periodo di 1 anno rinnovabile previa richiesta scritta (per un massimo di 5 anni), l'assegnazione decade per ottenimento di nuovo contratto di lavoro di durata pari ad almeno un anno. In tal caso, il soggetto dovrà

consegnare l'area completamente sgombra di rifiuti o di altro materiale ed in buono stato di manutenzione.

3. Gli assegnatari dei lotti di cui al presente articolo sono esentati dal pagamento del canone.
4. I suddetti 5 orti, qualora risultassero disponibili/non assegnati, potranno eventualmente essere assegnati ad associazioni del territorio per iniziative di utilità sociale, con apposite convenzioni di durata annuale, rinnovabile previa richiesta scritta.
5. L'Amministrazione Comunale, riconoscendo il profondo valore educativo e di scambio intragenerazionale dell'orto urbano, può riservare orti per iniziative didattiche e culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione del tema della coltivazione, nel rispetto per l'ambiente, incoraggiando la collaborazione con Associazioni aventi finalità statutarie affini a quelle degli orti urbani ed istituti scolastici del territorio.
6. L'Amministrazione Comunale può riservare orti in gestione comune al fine di promuovere progressivamente l'idea di un'orticoltura condivisa tra i cittadini assegnatari e non soltanto di tipo individualistico, anche attraverso associazioni aventi finalità statutarie affini a quelle degli orti urbani qui definiti.
7. Al fine di garantire la corretta fruizione e manutenzione del sistema Orti Urbani, qualora in corso d'anno ed entro il mese di maggio si liberassero nuovi appezzamenti e, contemporaneamente, risultassero esaurite le graduatorie esistenti, il Comune o l'Ente Gestore procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso entro il mese di giugno. In tal caso il termine per la ricezione delle domande potrà essere ridotto a 15 giorni per consentire l'assegnazione entro il termine di cui al precedente art. 3.

ART. 5 - RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE

1. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda. Per nucleo familiare si intende l'insieme delle persone conviventi.
2. L'Ufficio di competenza del Comune, entro il mese di ottobre provvede alla pubblicazione, all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, di un apposito avviso contenente l'indicazione del numero di orti da assegnare ed i requisiti per la presentazione della domanda.

Le domande per l'inserimento nelle graduatorie degli aventi diritto dovranno essere presentate entro il termine indicato nell'avviso, che non potrà essere inferiore a trenta giorni. Le domande dovranno essere corredate di tutta la richiesta documentazione e/o delle dichiarazioni scritte inerenti il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

L'orto non potrà essere assegnato nel caso in cui l'assegnatario non sia in regola con il pagamento dei tributi comunali o abbia in corso un contenzioso con il Comune. Gli eventuali debiti possono essere risolti prima della concessione dell'orto. Casi particolari saranno valutati dall'Ufficio competente del Comune.

Nel lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione del bando e l'assegnazione

degli orti da parte del Comune o dell'Ente Gestore, il numero degli orti da assegnare potrebbe subire variazioni in aumento per sopravvenute rinunce dei concessionari. In tale evenienza si potranno assegnare gli orti eccedenti nei modi stabiliti dall'art. 3 comma 8.

3. I cittadini che hanno già presentato richiesta d'iscrizione, se in possesso dei requisiti, non devono ripresentare la domanda poiché gli elenchi formati ai sensi dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento hanno validità temporale illimitata purché non varino i requisiti di accesso ed eventuale priorità posseduti al momento della prima iscrizione.
4. Qualora un avente diritto rinunciasse all'assegnazione, si procederà alla cancellazione dalla graduatoria e, conseguentemente, dalla lista di iscrizione. In caso di interesse dovrà quindi essere ripresentata nuova domanda di iscrizione. Anche nei casi di rinuncia anticipata, prevista dall'art. 22 comma 1 lettera a) del presente regolamento, si procederà ai sensi del periodo precedente.
5. Ogni variazione afferente i requisiti di cui all'art. 3, deve essere comunicata al Comune o all'Ente Gestore. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, dovranno essere effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Resta inteso che prima dell'assegnazione verrà verificata la permanenza dei requisiti.
6. Ottenuta l'assegnazione dell'orto, dal secondo anno in poi il Comune o l'Ente Gestore degli Orti Urbani dovrà accertare la permanenza dei requisiti tramite verifiche a campione.

ART. 6 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE E RINNOVO

1. L'assegnazione di ciascun lotto ha durata quinquennale con decorrenza dalla data indicata nell'atto di assegnazione e fino al 31 dicembre del quinto anno, rinnovabile, una sola volta, per ulteriori cinque anni con le modalità definite dal presente regolamento, sempre che non siano venuti meno i requisiti che hanno determinato l'assegnazione.
2. Qualora l'assegnatario intendesse chiedere il rinnovo, la domanda dovrà essere presentata entro il 30 settembre del quinto anno, diversamente l'assegnazione darà luogo a decadenza, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b).

ART. 7 - REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI

1. La condizione di cui al comma 2 dell'art. 3 è controllata periodicamente oppure a campione, (come previsto dal DPR 445/2000 in tema di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) dal Comune o dall'Ente Gestore i quali, al verificarsi dell'insussistenza anche di uno soltanto dei requisiti stessi, adotteranno il provvedimento dichiarativo di decadenza.

2. Nel caso in cui si accerti la sopravvenuta perdita dei requisiti, si provvederà all'adozione del conseguente provvedimento di decadenza. Rimane fermo a carico dell'assegnatario decaduto l'obbligo di mantenere l'orto per il periodo dell'anno agricolo.

ART. 8 - CANONE DI CONCESSIONE E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il canone di concessione annuo è determinato dalla Giunta Comunale, in relazione ai costi di gestione ed alle eventuali ulteriori spese posti a carico del soggetto gestore.
2. Il pagamento del canone al Comune, dovrà essere effettuato entro il mese di marzo.
Il primo canone dovrà essere versato al momento dell'accettazione dell'assegnazione, pena la decadenza.
3. Per particolari condizioni economiche precarie, su richiesta dell'interessato, il pagamento del canone potrà essere versato in due tempi: il 50% a marzo ed il 50% a giugno. I casi particolari saranno valutati dall'Ufficio competente del Comune.
4. A seguito del mancato pagamento del canone e delle spese di cui all'art. 19, il Comune o l'Ente gestore fisserà, previa diffida, un termine entro il quale provvedere. In caso di mancato adempimento, si verificheranno gli effetti della decadenza.
5. Al fine suindicato, gli assegnatari dei singoli lotti dovranno versare, al momento della sottoscrizione della concessione, una quota a titolo di deposito cauzionale, corrispondente a euro 70,00 (somma necessaria a coprire i costi di eventuali pulizie del lotto). Tale somma verrà restituita all'assegnatario alla scadenza della concessione, qualora l'avente diritto non ne chiedesse il rinnovo.
Non sarà disposta la restituzione del deposito cauzionale nel caso di accertato riscontro di danni arrecati dall'assegnatario, all'orto o alle parti comuni o in caso di orti lasciati incolti e/o da pulire.
6. I depositi cauzionali saranno introitati dal Comune o dall'Ente Gestore che si occuperà della restituzione agli assegnatari al termine dell'assegnazione.
7. In caso di rinnovo quinquennale, il canone è incrementato in misura del 20%.

ART. 9 - COMMISSIONE COMUNALE DI GESTIONE

1. E' istituita la Commissione Comunale di Gestione, composta dai membri, così individuati:
 - Sindaco o suo delegato;
 - n. 3 Consiglieri Comunali, di cui uno di minoranza, eletti dal Consiglio Comunale. Il Presidente viene eletto nella stessa seduta dal Consiglio Comunale;
 - n. 3 rappresentanti degli Assegnatari;
 - n. 1 dipendente comunale del settore di competenza designato dal Dirigente, se

richiesto;

- n. 1 rappresentante della Polizia Municipale della Città di Grugliasco, delegato dal Comandante, se richiesto;
 - n. 1 Responsabile del Gestore, con funzione di segretario.
2. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso per la partecipazione alle sedute della commissione medesima.
La Commissione ha una durata pari a quella del Consiglio Comunale.

ART. 10 - COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI GESTIONE

1. I compiti della Commissione Comunale di Gestione sono:
 - presa visione delle domande presentate;
 - informativa generale dei richiedenti (ortolani, rinnovi, rinunciatari, concessioni revocate);
 - presa visione della rendicontazione di gestione orti e dell'uso del pergolato.
2. Il Presidente e i Membri della Commissione Comunale collaborano sul rispetto del presente regolamento. Il Presidente segnala eventuali irregolarità agli organi competenti.
3. Qualora interessata dal Rappresentante degli assegnatari, la Commissione può tentare una mediazione per dirimere la controversia. Nel caso di esito negativo il Presidente comunica al Comune e/o all'Ente Gestore la situazione in atto per eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI GESTIONE

1. l'avviso di convocazione della commissione comunale di gestione è comunicato da parte del/della presidente ai membri della commissione comunale di gestione per via telematica, previo accordo con l'ufficio competente, con l'ente gestore e con il sindaco o suo delegato.
2. Ciascun componente della Commissione Comunale può chiedere al Presidente di convocare la Commissione Comunale di Gestione
3. L'avviso di convocazione è firmato dal presidente o da chi ne fa le veci, su espressa delega, e contiene l'ordine del giorno, ora e sede della riunione.
4. I termini di convocazione devono essere trasmessi ai membri almeno 5 giorni prima della riunione stabilita.

ART. 12 – COMITATO DIRETTIVO

1. L'Ente Gestore convoca la prima riunione degli assegnatari per eleggere il Comitato Direttivo con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sulla bacheca presso il fabbricato degli orti. Tutte le comunicazioni agli ortolani, escluse quelle personali, sono adempiute tramite pubblicazione in bacheca, sul sito istituzione del Comune e/o dell'Ente Gestore e mediante email se resa disponibile da parte dell'assegnatario.
2. Il Comitato Direttivo, eletto dagli assegnatari, ha durata pari a quella della Commissione di cui al precedente art. 9 ed è composto da un rappresentante per ogni vialetto, intendendosi per tale, la via o spazio, su cui coesistono gli accessi ai singoli orti. Il rappresentante viene eletto nella prima riunione degli assegnatari ciascuno per il proprio vialetto.
3. Il Comitato Direttivo provvede alla nomina di un Presidente, di un Vice Presidente e di un Segretario verbalizzante che ha l'obbligo di far pervenire al Comune e all'Ente Gestore il verbale redatto. Il Presidente, Vicepresidente e Segretario sono membri della Commissione Comunale di Gestione.
4. Il Comitato Direttivo ha il potere di promuovere istanze e proposte per una migliore gestione degli orti e vigilare e segnalare eventuali irregolarità al Comune e/o all'Ente Gestore. Inoltre, ha il compito di intrattenere e facilitare i rapporti tra gli assegnatari.
5. Nell'ambito dei compiti attribuiti, ai sensi del precedente comma 3, il Comitato Direttivo redige un programma di attività, concordando lo stesso con il Comune/Ente Gestore.
6. Il Comitato Direttivo invia al Comune e all'Ente Gestore, almeno mensilmente, l'elenco degli orti incolti ed eventuali violazioni del presente Regolamento.
7. La conduzione degli orti urbani è improntata al principio di autogestione da parte dei cittadini. Pertanto, compito principale del Comitato Direttivo è quello di coadiuvare nella gestione delle aree ortive in autonomia, garantendo pluralità e rappresentatività degli assegnatari.
8. Il Comitato Direttivo ha il compito di:
 - a) rappresentare gli assegnatari nei rapporti con il Comune e l'Ente Gestore;
 - b) riferire almeno due volte l'anno al Comune e all'Ente Gestore sull'andamento della gestione degli orti;
 - c) segnalare casi di irregolarità tra gli assegnatari, collaborando con l'Ente Gestore;
 - d) aggiornare la bacheca in dotazione presso il fabbricato orti;
 - e) controllare l'osservanza degli eventuali orari di utilizzo da parte degli assegnatari;
 - f) segnalare le violazioni al presente regolamento, i comportamenti scorretti e contrari al rispetto della civile convivenza;
 - g) segnalare al Comune e all'Ente Gestore qualsiasi guasto o malfunzionamento riferito agli impianti in dotazione presso le aree ortive;
 - h) accogliere i nuovi assegnatari ed informarli delle particolarità organizzative che caratterizzano le singole aree ortive.

9. Gli assegnatari hanno facoltà di chiedere al Presidente di organizzare altre riunioni nel corso dell'anno, oltre a quella obbligatoria annuale, in base alle necessità organizzative delle aree ortive per risolvere eventuali questioni gestionali o predisporre iniziative.
10. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale partecipare alle riunioni attraverso la presenza di propri rappresentanti e/o attraverso la presenza di rappresentanti dell'Ente Gestore.

ART. 13 – SPORTELLI ORTI URBANI

1. E' istituito dal Comune lo Sportello Orti Urbani presso la struttura ubicata all'interno dell'area ortiva in strada del Gerbido n. 55, aperto al pubblico negli orari concordati ed esposti in bacheca.
2. I compiti dello sportello sono:
 - gestione di uno sportello informativo e rilascio tesserini;
 - verifica orti liberi, scambio lotti e pubblicazione dell'avviso;
 - inoltro al Comune della rendicontazione relativa alla gestione dei canoni;
 - monitoraggio e aggiornamento delle graduatorie e il rispetto del regolamento;
 - gestione amministrativa del sistema orti;
 - raccolta delle segnalazioni;
 - prenotazione area pergolato.

ART. 14 – ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

1. E' consentito accedere agli orti tutti i giorni nei seguenti orari
 - periodo estivo dal 19 marzo al 11 novembre dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
 - periodo invernale dal 12 novembre al 18 marzo dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00.Eventuali chiusure saranno comunicate in bacheca posta all'ingresso degli orti e sul sito internet del Comune e dell'Ente Gestore.
2. E' vietato accedere agli orti al di fuori dell'orario indicato al comma precedente.

ART. 15 – OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI ASSEGNATARI

Ciascun assegnatario è responsabile del corretto utilizzo dell'orto assegnato in base alle disposizioni degli articoli successivi, e della manutenzione e pulizia della porzione di viale interno confinante con l'orto assegnato.

Gli assegnatari s'impegnano a rispettare tutte le regole, i divieti e le condizioni stabilite nel presente regolamento, in particolare:

1. **Obblighi:**

- a. la produzione ricavata dall'orto, in nessun caso, potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare;
- b. la coltivazione si ispira ai principi dell'agricoltura biologica, pertanto l'assegnatario si impegna ad usare stallatico e concimi biologici ed a non utilizzare prodotti chimici di sintesi (diserbanti, antiparassitari, fitofarmaci) e/o depositarli presso le aree ortive.
- c. in casi di impedimento temporaneo l'assegnatario potrà essere sostituito per un periodo massimo di 6 mesi continuativi, previa esaustiva dichiarazione scritta da parte dello stesso, che indichi il nome della persona a cui affida la gestione temporanea dell'orto. Tale dichiarazione scritta dovrà essere consegnata presso gli Uffici competenti entro 10 giorni dall'avvenuto impedimento. Casi particolari saranno valutati dal settore competente del Comune e/o dall'Ente Gestore;
- d. in caso di nuova assegnazione degli orti, in accordo con il subentrante, il precedente assegnatario o i suoi familiari o eredi potranno procedere alla raccolta di quanto da lui seminato. Nel mettere a dimora i prodotti è fatto tuttavia, obbligo di verificare che il periodo di maturazione non superi, ove possibile, la data di scadenza della assegnazione;
- e. l'orto deve essere tenuto in modo decoroso e pulito, curando in particolare modo l'aspetto estetico, igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso, sia durante il periodo di vegetazione sia durante il periodo di riposo vegetativo;
- f. i rami tagliati e gli sfalci di qualsiasi dimensione eventualmente accumulati nei passaggi comuni dovranno essere prontamente rimossi entro la giornata;
- g. è dovere dell'assegnatario mantenere tutte le eventuali attrezzature e strutture fornite dal Comune in ordine ed in buono stato di conservazione, provvedendo alla loro periodica manutenzione;
- h. è obbligo dell'assegnatario concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle eventuali parti comuni, liberandole da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente;
- i. l'assegnatario dovrà approvvigionarsi autonomamente di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva (attrezzi, sementi, concimi, ecc);
- j. gli assegnatari dovranno rispettare gli orari di accesso eventualmente stabiliti ed indicati su apposita segnaletica;
- k. è opportuno osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune e con l'Ente Gestore per la gestione e vigilanza degli orti e delle eventuali aree limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia, abuso o danno;
- l. occorre segnalare il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto oltre i 30 giorni, per vacanza, malattia o altro;
- m. è opportuno fare buon uso del sistema di irrigazione, provvedendo alla chiusura dei rubinetti dopo ogni utilizzo, impiegando l'acqua solo per l'annaffiatura e la pulizia delle aree ortive e delle zone comuni;

2. **Divieti:**

- a. è vietato ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
- b. è vietato abbandonare nell'orto attrezzi da lavoro, carriole e qualsiasi altro utensile; tali oggetti dovranno essere obbligatoriamente riposti nel magazzino appositamente previsto;
- c. è fatto divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti privi di chiusura ermetica, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;
- d. sono vietati gli accumuli minori di acqua (es sottovasi, piccoli recipienti) per periodi superiori ai sette giorni per prevenire il proliferare delle zanzare e parassiti che sono vettori di infezioni per l'uomo.
- e. è vietato effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- f. è vietato ampliare o modificare l'area assegnata e di coltivare appezzamenti diversi da quelli concessi, salvo in caso di aiuto prestato ad altro assegnatario,
- g. è vietato accendere fuochi per bruciare sterpaglie;
- h. è vietato installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro strumento possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- i. è vietato tenere animali in forma stabile di qualsiasi tipo o introdurre animali incustoditi all'interno dell'orto e nelle parti comuni.
- j. è vietato utilizzare prodotti chimici di sintesi (diserbanti, antiparassitari, fitofarmaci) e/o depositarli presso le aree ortive;
- k. è vietato impiantare alberi e piante da frutta, (es, fico, melo, pero, prugne, ecc.), viti e qualsiasi arbusto che possa sottrarre luce ai lotti adiacenti, nonché tutte le coltivazioni il cui elenco è affisso all'ingresso degli Orti;
- l. è vietato costruire custodie per attrezzi o altri fabbricati, sia permanenti che provvisori esclusa posa di reti antigrandine, purché contenute completamente all'interno del proprio orto;
- m. è vietato introdurre autoveicoli, motocicli, ecc., eccetto che nella zona prevista a parcheggio;
- n. è vietato modificare o manomettere tutti i manufatti impiantistici e non del Comune;
- o. è vietato qualsiasi pavimentazione di materiale cementizio ad esclusione dei camminamenti interni e bordure da realizzarsi con materiali facilmente removibili;
- p. è vietato piantare al di fuori del proprio lotto piante che ostruiscano il libero passaggio;
- q. è vietata la crescita oltre il limite dei lotti di ramaglie sporgenti o cespugli che ostruiscono anche in parte i camminamenti e/o le parti comuni;
- r. l'orto concesso non è cedibile a terzi a nessun titolo;
- s. l'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, così come è fatto divieto agli assegnatari di aiutare altro assegnatario nella conduzione dell'orto richiedendo un compenso in denaro;

- t. l'assegnatario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa dalla coltivazione di ortaggi, frutta e fiori. È vietata la coltivazione di alberi, anche se da frutto, di basso, medio ed alto fusto nonché di piante che possano arrecare allergie o altri danni a persone o cose;
- u. non è permesso danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi, a tal proposito è vietato anche prelevare prodotti dagli altri orti;
- v. non è permesso svolgere presso le aree ortive ogni attività contraria alla legge e ai regolamenti comunali;
- w. non è permesso allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;
- x. non è permesso abbandonare o accatastare: rifiuti, materiali di risulta, di recupero, inquinanti nocivi nell'orto e nelle parti comuni. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari secondo quanto stabilito dalla normativa che disciplina la materia, negli appositi contenitori, rispettando anche le disposizioni per la raccolta differenziata;

ART. 16 - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOTTI

1. I singoli assegnatari si faranno carico della conduzione e manutenzione dei singoli orti.
2. Gli assegnatari dovranno pulire i confini dell'orto dalle piante infestanti.
3. Ogni intervento manutentivo dovrà seguire le indicazioni di progetto (viabilità, alberature, recinzioni):
 - è ammessa la costruzione di una serra non fissa soggette a frequente manutenzione al fine di prevenire le situazioni di degrado;
 - sono ammessi fusti per raccolta acqua che dovranno essere chiusi ermeticamente e non superare la capacità di 200 litri;
 - è ammesso un solo armadietto.
4. È obbligo degli assegnatari curare assiduamente il lotto assegnato affinché non si sviluppino erbe infestanti o parassiti che possano danneggiare le coltivazioni degli orti confinanti e affinché le coltivazioni ricoprano almeno il 60% della superficie.
5. I rifiuti prodotti dal singolo assegnatario dovranno essere smaltiti nei luoghi e nei modi indicati dall'Amministrazione in adempimento alle prescrizioni comunali;
6. Il Comune e l'Ente Gestore non provvederà nei mesi invernali allo sgombero di neve ed allo spargimento del sale nelle vie di accesso ai lotti. E' vietato inoltre depositare la neve, rimossa dalle aree adibite a orto, nelle vie di transito.
7. L'orto deve essere condotto e coltivato direttamente dall'assegnatario. È ammessa la possibilità per l'assegnatario di farsi aiutare da un componente del proprio nucleo familiare o, in caso di sopravvenuti impedimenti e per periodi limitati, comunque non superiori a 6 mesi, da altre persone. Tali soggetti avranno l'obbligo di identificarsi presso i coordinatori delle aree ortive e sono tenuti al rispetto dei

medesimi doveri previsti per gli assegnatari all'art. 3 comma 2 lettera c.

In ogni caso, l'assenza protratta ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. b) del presente regolamento, dà luogo alla decadenza della assegnazione. Casi particolari saranno valutati dell'Ufficio competente del Comune.

ART. 17 - UTILIZZO DI PARTI COMUNI E LOCALI

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente, l'utilizzo delle parti comuni (locale casetta degli ortolani, dehor esterno) fuori dai casi di seguito indicati, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune e/o dall'Ente Gestore secondo apposito disciplinare:
 - A) normale attività di ritrovo quotidiano degli Ortolani e delle loro famiglie;
 - B) per feste collettive, assemblee, riunioni che si effettuano secondo un calendario fisso e ricorrente (Festa Ortolani, Castagnata, Riunione mensile del Comitato direttivo degli Assegnatari), da comunicarsi all'inizio dell'anno al Gestore.Per l'utilizzo delle parti comuni di cui sopra, il Comune e/o l'Ente Gestore provvede a gestire il calendario degli utilizzi e relative prenotazioni e il pagamento delle tariffe stabilite annualmente con atto proprio della Giunta Comunale.
2. All'atto della richiesta dell'utilizzo degli spazi esterni/comuni, al di fuori dei casi A) e B), sarà consegnato un modulo di scarico responsabilità da compilare da parte del richiedente, come manleva.

ART. 18 - CAUSE DI CESSAZIONE DELLA ASSEGNAZIONE

1. Le assegnazioni cessano per:
 - a) rinuncia
 - b) decadenza
 - c) revoca

a. RINUNCIA.

Gli assegnatari interessati a rinunciare all'orto devono informare, con apposito modulo di rinuncia compilato e sottoscritto, il Comune e l'Ente Gestore. Dalla comunicazione di rinuncia l'assegnatario ha tempo 30 giorni per lasciare l'area ortiva assegnata libera da persone o cose.

In caso di decesso dell'assegnatario è consentito:

- ad un familiare che ne faccia richiesta la raccolta dei prodotti seminati entro 30 giorni;
- il subentro nell'assegnazione dell'orto al coniuge superstite o ad altro familiare anagraficamente convivente, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 3 comma 2.

In caso di rinuncia il soggetto interessato potrà presentare nuova domanda per assegnazione orti dopo un anno dalla rinuncia, fatta salva la perdita della cauzione versata e del punteggio acquisito fino alla data della rinuncia.

b. **DECADENZA**

La decadenza dell'assegnazione può essere dichiarata dal Comune e/o dall'Ente Gestore nei seguenti casi:

- nel caso in cui l'orto non venga coltivato per un periodo superiore a 60 giorni, da intendersi esclusivamente dal 19 marzo al 11 novembre, senza giustificato motivo previamente comunicato con idoneo supporto. In tal caso il Comune e/o l'Ente Gestore provvede a formulare il richiamo scritto (inoltrato con R/R o con alternativi strumenti elettronici previsti dalla normativa) che costituisce diffida ad adempiere e a riprendere la conduzione dell'orto entro 10 giorni dalla notifica, a pena di decadenza.

- nel caso di mancato pagamento del canone, del deposito cauzionale e delle eventuali ulteriori spese, nel termine assegnato nell'ipotesi di diffida.

- nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 7.

In tutti i casi succitati, il Comune o l'Ente Gestore adotta il provvedimento. In caso di decadenza è consentito ripresentare domanda di assegnazione dopo un anno dalla decadenza.

c. **REVOCA**

E' prevista la revoca della concessione con provvedimento del Comune o dell'Ente Gestore per gravi motivi di comportamento dell'assegnatario (es. danneggiamenti, sconfinamenti, abbandono rifiuti, ecc...), per utilizzo improprio dell'area orti e, comunque, per violazioni più gravi e/o per violazioni recidive degli obblighi e/o per mancato rispetto dei divieti, stabiliti dal presente regolamento. L'atto di revoca sarà adottato dal Comune o dall'Ente Gestore decorsi 10 giorni dalla notifica della diffida a rimuovere, ove possibile, il perdurare della violazione. In ogni caso è disposta la revoca immediata per gravi atti in violazione di legge o regolamenti (es furti, risse, ecc.). In ogni caso sarà data facoltà all'assegnatario di opporre ricorso alla revoca entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto.

In caso di revoca il soggetto interessato non potrà presentare nuova domanda per assegnazione.

2. In ogni caso di revoca, decadenza o termine dell'assegnazione, il soggetto dovrà consegnare l'area completamente sgombra di rifiuti o di altro materiale ed in buono stato di manutenzione.

Il mancato rispetto del presente comma, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione di norme regolamentari, comporterà l'immediato intervento di ripristino da parte del gestore ed il conseguente addebito all'assegnatario dei costi sostenuti.

3. La concessione si intende rilasciata ed è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o di gestione, con preavviso di almeno 30 giorni, e senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario.

ART. 19 - ONERI DI IRRIGAZIONE E CORRENTE ELETTRICA

1. La spesa relativa al consumo idrico è ripartita equamente tra gli assegnatari. A questa andrà aggiunta la corrente elettrica utilizzata per le parti comuni (servizi igienici e locale ritrovo).
2. L'Amministrazione si riserva di interrompere l'erogazione per accertati gravi motivi.
3. Gli assegnatari sono invitati a irreggimentare le proprie coltivazioni, nonché ad attivare iniziative idonee affinché nel periodo 1 giugno – 30 settembre sia drasticamente ridotto l'apporto idrico (all'80%) per evitare squilibri sulla rete.
Nel periodo dal 1 al 31 agosto è assolutamente vietato irrigare dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

ART. 20 – PRESCRIZIONI TECNICHE

1. SERRA – specifiche allegato B

- a. All'interno dell'orto può essere costruita una sola serra.
- b. Possono essere fatte a forma di casetta o a tunnel.
- c. Non devono superare le dimensioni massime di lunghezza metri 4,00, larghezza metri 3,00, altezza metri 2,00.
- d. La struttura deve essere realizzata esclusivamente in tubi metallici o plastici con diametro massimo 3,5 centimetri (escluso tavole in legno).
- e. La copertura deve essere fatta in nylon morbido trasparente o rete antigrandine (colore bianco o verde), escludendo qualsiasi altro tipo di materiale.
- f. La serra deve essere posizionata minimo 80 centimetri dal confine con gli altri orti vicini.

2. ARREDO – specifiche allegato C

- a) Può essere posizionato un solo armadietto che non deve superare le seguenti dimensioni massime: larghezza centimetri 80, altezza centimetri 185, profondità centimetri 60.
- b) Deve essere di colore verde della stessa tonalità delle recinzioni (verde bandiera).
- c) All'interno dell'orto non devono essere riposti materiali vari che non siano di specifico utilizzo per la lavorazione/coltivazione del terreno.

ART. 21 - CONTROLLI ED AUTORIZZAZIONI

1. Ogni assegnatario deve essere sempre munito di tesserino attestante la concessione, esibendolo ad eventuali controlli. Mentre il documento di riconoscimento potrà sempre essere richiesto dagli organi di vigilanza.
2. Ogni assegnatario dovrà apporre all'entrata dell'orto una targhetta ben visibile

recante il numero dell'orto.

3. Tutti sono tenuti a rispettare gli orari d'accesso di cui all'art. 14, stabiliti dal Comune. Deroghe saranno ammesse, previa autorizzazione del Comune o dell'Ente Gestore, solo in occasione di momenti comuni quali feste collettive, assemblee e riunioni nonché eventuali prolungamenti concessi durante il periodo estivo.
4. L'utilizzo delle parti comuni per feste collettive, assemblee e riunioni deve essere preventivamente autorizzato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17.

ART. 22 – SORVEGLIANZA E RESPONSABILITA'

1. La sorveglianza è affidata al Corpo di Polizia Locale che ha facoltà di compiere sopralluoghi e ispezioni nell'area.
La sorveglianza può essere affidata, a fini di collaborazione, all'Associazione dei Carabinieri di Grugliasco con apposita convenzione con il Comune.
Rimane fermo altresì, il potere di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'Ente Gestore.
2. La responsabilità in ordine alla conduzione delle aree ortive individuali e delle zone comuni grava sull'assegnatario, anche con riguardo a danni eventualmente causati a persone o a cose derivati dall'attività ortiva. L'Amministrazione Comunale e l'Ente Gestore restano pertanto sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.
Resta inteso che ogni danno, furto, infortunio, incidente che il privato possa patire non può essere addebitato all'Amministrazione Comunale né ai soggetti gestori all'uopo individuati.

ART. 23 - SANZIONI

1. Il personale comunale incaricato, ovvero gli organi di Pubblica Sicurezza, effettuano operazioni di vigilanza e controllo anche tramite l'accesso all'interno dell'area ortiva con lo scopo di constatare la reale osservanza del presente Regolamento da parte dei assegnatari.
2. L'inosservanza del presente Regolamento, ed in particolare degli artt. 14-15-16-19-20-21, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (da € 25,00 a € 250,00) o per il pagamento in misura ridotta si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 689/81 e s.m.i.
3. In ogni caso, restano fatte salve le disposizioni previste dalla legge civile e penali.
4. Le sanzioni previste per le violazioni al presente regolamento sono:
 - richiamo scritto;
 - sanzione amministrativa;
 - provvedimento dichiarativo di decadenza;
 - la revoca dell'assegnazione.

5. Il richiamo scritto non esclude il ricorso ai provvedimenti di cui all'art. 18 comma 1 lettera b) e c).
Gli eventuali danni cagionati potranno essere valutati dall'Ente Gestore che ne dà notizia all'Amministrazione, e detratti dalla cauzione.
6. E' concesso per gli attuali assegnatari un termine massimo di un anno per eventuali adeguamenti dei propri allestimenti alle norme previste nel presente regolamento.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente Regolamento Comunale Orti Urbani troveranno applicazione a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento.


ART. 25 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.
2. Per qualsiasi eventuale controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento competente il Foro di Torino.

PLANIMETRIA ORTI URBANI

LEGENDA



- lotti orti
- manutenzione viale a carico Ente Gestore
- manutenzione vialetti a carico assegnatari
- spazio comune



SPECIFICHE SERRA

ALLEGATO B

MATERIALI DA UTILIZZARE:
Copertura: nylon o rete antigrandine
Struttura: tubi metallici o plastici
diametro max 3,50 cm



SPECIFICHE ARREDO

ALLEGATO C



DIMENSIONI MASSIME:

Lunghezza: 80 centimetri

Larghezza: 60 centimetri

Altezza: 185 centimetri



COLORE

Verde Bandiera

(stessa tonalità della recinzione)